



CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



Comune di Porto Cesareo



Comune di Nardo



Provincia di Lecce



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il Direttore/ Responsabile del Consorzio

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e del rendiconto 2020.

Il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 Stato approvato dell'Assemblea con deliberazione n. 3 in data 02/05/2023.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3 in data 02/05/2023 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 246.461,00 così composto:

E
CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo
Protocollo N.0000845/2023 del 25/07/2023

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022		246.461,00
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione		-
Fondo		-
Fondo		-
Fondo		-
	Totale parte accantonata	-
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare di		
	Totale parte vincolata	
	Totale parte destinata agli investimenti	
	Totale parte disponibile (per differenza)	246.461,00

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare/assemblea, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria



facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
-

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2023 sono stati ripresi dal rendiconto 2022, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto delibera consiglio n.4 del 24/04/2023) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I		Titolo I	667.893,24
Titolo II	547.966,56	Titolo II	171.137,88
Titolo III	36.654,28	Titolo III	



Titolo IV	449.562,54	Titolo IV	
Titolo V		Titolo V	
Titolo VI		Titolo VII	16.473,73
Titolo VII			
Titolo IX	2.609,74		
TOTALE	1.036.793,12	TOTALE	855.504,85

Alla data del 25/07/2023 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 113.067,41 (10,90%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 245.017,21 (28,64%).

5) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi non sono emerse situazioni ovvero intervenute norme che possano generare degli squilibri di bilancio.

a) Assegnazione fondi ministeriali

Nel bilancio di previsione in questa fase di salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stati aggiornati i parametri relativi l'erogazione dei finanziamenti Ministeriali in quanto il MITE ha comunicato la quota 2023 pari ad € 358.572,97.

Viene inserita nel Bilancio 2023 la somma relativa la quota di finanziamento relativa al progetto MedPan di € 24.000,00 :

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 2.000,00, ad oggi non utilizzato ritenuto sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: non vi sono nuove previsioni in conto capitale alla voce investimenti ma solo la realizzazioni delle precedenti approvate.

6) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 25/07/2023 ammonta a €. 860.579,05 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2023	€. 324.021,44
Pagamenti	€ 530.548,45 –
Riscossioni	<u>€1.067.106,06</u>
Fondo cassa al 25/07/2023	€. 860.579,05

L'ente alla data odierna non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.



CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



Comune di Porto Cesareo



Comune di Nardo



Provincia di Lecce



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

7) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il **FCDE** non è stato valorizzato in quanto i residui attivi del titolo III rivengono da entrate certe per le quali si è in attesa dell'erogazione.

8) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

9) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015)

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2023, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito. Il monitoraggio della gestione al 25/07/2023 presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo;

11) Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, si accerta un equilibrio nella gestione che porta alla determinazione di un risultato positivo presunto di amministrazione alla fine dell'esercizio.

Porto Cesareo, li 25/07/2023

Il Direttore e Responsabile del Consorzio
F.to Dott. Paolo D'Ambrosio